

OGGETTO: Incarico all'avv. Tommaso Fronza, con studio legale in Trento, per la difesa delle ragioni del Comune avanti al tribunale di Trento nella causa promossa da Autotrasporti Giovanni Galfo.

#### LA GIUNTA COMUNALE

In data 04.06.2010 è stato notificato presso gli Uffici comunali un atto di citazione al Tribunale di Trento da parte della ditta Autotrasporti Giovanni Galfo, assistita dagli avv.ti Cinzia Bert, Paolo Mazzoni e Danilo Pezzi di Mezzolombardo.

Nell'atto di citazione si asserisce che l'incidente occorso in data 26/06/2009, nel quale una betoniera della ditta subiva dei danni per il cedimento di una canaletta per lo scarico delle acque piovane, sia attribuibile al Comune di Roverè della Luna.

L'amministrazione comunale con nota prot. N. 1317 di data 16/03/2009 aveva comunicato alla ditta Giovanelli S.r.l. di Egna, ditta titolare del cantiere, che spettava a loro, in qualità di richiedenti dell'autorizzazione per la posa di una gru, accertare l'idoneità di resistenza delle piastre di copertura della canaletta delle acque bianche, ed eventualmente eseguire i lavori necessari a rendere idoneo l'accesso ai mezzi.

A seguito della presentazione dell'atto di citazione della ditta Autotrasporti Giovanni Galfo, la società assicuratrice Gruppo ITAS Assicurazioni di Trento con nota del 29/07/2010 ha comunicato di aver dato mandato al proprio legale, avv.to Tommaso Fronza, di costituirsi nella causa promossa dall'avv.to Mazzoni, specificando che nel merito nessuna responsabilità è imputabile all'Ente trattandosi di accadimento imputabile esclusivamente a imprudenza o imperizia del manovratore del mezzo.

Ritenuto, da parte del Comune, difendere le proprie ragioni nella convinzione di aver agito, su quella particolare fattispecie, in piena legittimità.

Ritenuto altresì necessario avvalersi dell'ausilio di uno Studio Legale esterno in quanto il Comune, nella propria pianta organica, non ha previsto, anche in considerazione delle sue dimensioni, la figura di avvocato.

Preso atto che la polizza n. 020-E1226808, polizza che assicura il Comune di Roverè della Luna per responsabilità civile verso terzi, prevede nell'articolo 14 delle Condizioni Generali che la società assicuratrice assume la gestione delle vertenze in sede giudiziale, sia civile che penale.

Vista la nota dell'ITAS, ns. prot. N. 4664 di data 03/08/2010, con la quale, in base alle condizioni della polizza n. 020-E1226808, si conferisce mandato all'Avv.to Tommaso Fronza.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr. 3/L;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, inseriti nel presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale.

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese.

**D E L I B E R A**

1. Di incaricare, per i motivi esposti in premessa, l'avv. Tommaso Fronza, con studio legale in Trento, per la difesa delle ragioni del Comune avanti al Tribunale di Trento – nell'atto di citazione di data 24/05/2010, promosso dalla ditta Autotrasporti Giovanni Galfo, e qui pervenuto in data 04.06.2010;
2. Di trasmettere copia della presente deliberazione all'avv. Tommaso Fronza, con Studio a Trento in Via Paradisi n. 15/04, e per conoscenza al Gruppo Itas Assicurazioni, Ufficio Sinistri, via Grazioli 27, Trento;
3. Di dichiarare, con separata votazione, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.
4. Di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 79, 2° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.
5. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.
  - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199;
  - c) ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art.2 lett. b) della legge 06.12.1971, n.1034.